



**Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti
le dipendenti Scuole Infanzia, Primarie, e
Scuola Secondaria di I grado**

Ai Sigg. Docenti ed al Personale A.T.A.

Alla Commissione Elettorale

**Al sito internet dell’Istituto:
<http://www.icgiovanni23lauria.edu.it>**

OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto per le componenti: Personale A.T.A Genitori, Docenti Scuole dell’Infanzia, Primarie e della Scuola Secondaria di I grado – Triennio 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D. P. R. 31/5/1974, n. 416;
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 – parte I[^] - titolo I^o;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;
VISTA la C.M. prot.n. 24032 del 06/10/2021 - Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto cessati con l’a.s. 2021/2022 e svolgimento dell’elezione dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione per l’a.s. 2021/2022;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola prot. n. 6118 del 12/10/2021, pervenuta a questa Istituzione Scolastica ed assunta al protocollo con il n. 4436 del 13/10/2021;
VISTA che, alla data odierna, la consistenza numerica degli alunni iscritti e frequentanti le Scuole Primarie, dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di I grado dipendenti da questo Istituto Comprensivo per l’a.s. 2021/2022 risulta essere pari a n. 416 (quattrocentosedici);

D E C R E T A

sono indette le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024 che avranno luogo: **DOMENICA 28 – NOVEMBRE 2021, DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00**
LUNEDI’ 29 – NOVEMBRE 2021, DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30

per le elezioni di: - n. 06 rappresentante dei genitori degli alunni;
- n. 06 rappresentanti del personale Docente;
- n. 01 rappresentanti del personale A.T. A.

La Commissione Elettorale è incaricata di organizzare e predisporre quanto dalla legge previsto in ordine alle operazioni elettorali, riassunto nell’allegato Adempimenti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Vito Carlomagno
Firma digitale - Art. 24 C.A.D.





ADEMPIMENTI

1. Il Dirigente scolastico indice le elezioni, nomina la Commissione elettorale cui comunica gli elenchi aggiornati degli elettori.
 3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
 4. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
 5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
 6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
 7. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
 8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
 9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.
 10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.
 11. L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
 12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
 13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
 14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. È immediatamente insediato per le operazioni preliminari
 15. Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
 16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
 17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
 18. Prima convocazione del Consiglio di Circolo (entro 20 giorni).
- Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, il Consiglio è costituito da 14 membri, così suddivisi:
- N. 6 rappresentanti del personale insegnante;
 - N. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
 - N. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;



· Il Dirigente scolastico.

Il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna **LISTA** deve essere **contraddistinta** da un **MOTTO** [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo

[esempio: I[^], II, ecc.]